



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL MINISTERO DELL'INTERNO –
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI –
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI E IL
CENTRO INTERREGIONALE PER IL SISTEMA INFORMATICO E
IL SISTEMA STATISTICO (CISIS).**

L'anno 2005, addì 13 Luglio, in Roma, presso il Ministero dell'Interno -
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i
Servizi Demografici,

TRA

- Il Prefetto, Dott. Mario CICLOSI, Direttore Centrale per i Servizi Demografici, nato a Cingoli (MC) il 13/09/1948, che interviene in nome e per conto del Ministero dell'Interno (*successivamente denominato Ministero*);

E

- la Dott.ssa Paola Baldi nata a Firenze il 16/04/1949 in qualità di VicePresidente del Centro Interregionale per il sistema Informatico e il



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

sistema Statistico (successivamente denominato CISIS) che interviene in nome e per conto del CISIS sulla base delle deleghe attribuite dal Presidente del CISIS

VISTO:

- il testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" ed il successivo regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. n. 223 in data 30 maggio 1989;
- la legge 27 ottobre 1988, n. 470, "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero" ed il regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. n. 323 in data 6 settembre 1989;
- il decreto legislativo del 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

DCI *GB*



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

- l'articolo 4 del decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", istitutivo dell'Autorità per Informatica nella Pubblica Amministrazione;
- il decreto legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito nella legge 17 marzo 1993, n. 63, recante "Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale", e, in particolare, l'articolo 2 che disciplina lo scambio dei dati nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e tra queste e altri soggetti pubblici o privati, sulla base del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 1994, con il quale vengono stabilite le modalità tecniche e la ripartizione delle spese connesse all'attivazione dei collegamenti telematici tra Comuni ed organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilità;
- la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che dispone che "I Comuni favoriscono la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 1999, n. 437, recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica e del documento d'identità elettronico;
- l'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Interno 19 luglio 2000 recante “Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta di identità e al documento di identità elettronici”;
- il d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, come modificato dall'art. 8 del decreto Legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il decreto-Legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti locali", convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, che, all'art. 2-quater, istituisce, presso il Ministero dell'Interno, l'Indice Nazionale delle Anagrafi, per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici;

AO ce

RB



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

- il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo Unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto del Ministro dell'Interno, in data 18 dicembre 2000 concernente l'individuazione delle modalità di comunicazione, tra le anagrafi comunali, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'Interno, dei dati relativi ai cittadini stranieri iscritti nell'APR, ai sensi dell'art. 15, comma 7 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394;
- il decreto del Ministro dell'Interno 6 ottobre 2000 art.5 comma 1 e 4, recante "Specifiche tecniche per l'allineamento dei dati contenuti nelle anagrafi comunali con quelli contenuti nell'archivio dell'Agenzia delle Entrate";
- il decreto del Ministro dell'Interno in data 23 aprile 2002 con il quale viene costituito presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici il Centro Nazionale per i Servizi Demografici;



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

- il regolamento per la realizzazione dell'impiego della telematica nelle comunicazioni concernenti l'immigrazione, la condizione dello straniero ed il diritto di asilo, di cui all'articolo 34, comma 2 della legge 30 luglio 2002 n°189;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", il quale, tra l'altro, ha trasformato la suddetta "Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione" in "Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione";
- il D.P.R. 27 luglio 2004, n. 242, con cui vengono emanate le norme per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra PP. AA. In materia di immigrazione;
- il d.L.vo in data 28 febbraio 2005 n. 42, recante l'istituzione del sistema pubblico di connettività (SPC) e la rete internazionale della Pubblica Amministrazione;
- la Legge 31 marzo 2005, n. 43, art. 7-vicies ter, in base al quale i Comuni devono predisporre i necessari collegamenti all'INA presso il CNSD e redigere il piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione della carta di identità elettronica, il passaporto, e il permesso di soggiorno, entro e non oltre il termine del 31 ottobre 2005;

Dier

PB



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

- la legge 31 maggio 2005, n. 88, art. 1-novies, secondo comma, in base alla quale l' INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche al fine di consentire alle amministrazioni centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità delle persone residenti in Italia, certificata dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle entrate.

CONSIDERATO CHE

- ai sensi della normativa richiamata, per assicurare il migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici, occorre mantenere la coerenza e l'allineamento delle anagrafi comunali e degli archivi delle PP.AA. per la componente anagrafica e di residenza, a livello nazionale, nonché assicurare la sicurezza dei dati e dell'interscambio anagrafico;
- alcune Regioni hanno realizzato delle reti unificate per la pubblica amministrazione a carattere regionale in conformità al sistema pubblico di connettività (SPC) previsto dal D.LGS 28 febbraio 2005, n. 42, alle quali hanno aderito numerosi Comuni dei territori regionali e che tali reti vengono già utilizzate dai predetti Comuni per la trasmissione dei dati all'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) con il Sistema di Accesso ed



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Interscambio Anagrafico (SAIA), ed ai servizi dell'Anagrafe degli Italiani all'Estero(AIRE) secondo la normativa vigente in materia;

- le predette infrastrutture di rete a livello regionale per il trasporto di dati anagrafici provenienti dai Comuni al sistema nazionale dell'INA, devono essere integrate, dal punto di vista architeturale e del protocollo di comunicazione, con il backbone CNSD (INA) del Ministero;
- l'utilizzo delle reti regionali da parte dei Comuni è da intendersi, laddove presenti, come la modalità preferenziale di connessione da parte degli stessi;
- il Ministero dell'Interno, con numerose circolari ed iniziative di comunicazione, ha sensibilizzato gli Enti Locali e le PP.AA. interessate sulla strategicità delle tematiche inerenti l'interscambio di dati nell'ambito dei servizi demografici ed ha evidenziato la necessità di dare il massimo impulso alle attività di coinvolgimento dei Comuni e delle Amministrazioni periferiche per il rapido e positivo popolamento dell'INA, ai fini della certificazione, su base nazionale, del requisito della residenza anagrafica, necessario a garantire la erogazione on-line dei servizi al cittadino da parte della P.A.;
- con D.P.C.M. del 12 ottobre 1983 sono state istituite le conferenze permanenti per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per favorire la cooperazione tra l'attività dello Stato e quella delle Regioni e le Province autonome;

Dice *RB*



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

- con D.P.R. 15 maggio 2001, n. 287, Art. 4, vengono istituite le conferenze permanenti presso le Prefetture per verificare l'attuazione, da parte degli Uffici periferici dello Stato, delle intese definite nella Conferenza Stato-Regioni e nella Conferenza Unificata in materia di interscambio di dati e informazioni sull'attività statale, regionale, provinciale e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 1998, n. 112.;
- in base al Decreto legislativo del 21 gennaio 2004, n°29 "Modifiche al decreto legislativo 31/07/1999 n°300, concernenti gli Uffici territoriali del Governo", art. 1, comma 3 ultimo capoverso, il Prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo nel capoluogo della regione è altresì coadiuvato da una conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato, alla quale possono essere invitati i rappresentanti della regione;
- il CISIS sulla base della decisione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano del 28 luglio 1989, è organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di sistemi informativi e statistici e, sulla base dello Statuto allegato al presente Protocollo quale parte integrante dello stesso, promuove lo sviluppo omogeneo e integrato dei sistemi informativi regionali e il loro raccordo e la loro integrazione nel sistema informativo nazionale, nonché assicura il



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

miglior raccordo tra le Regioni, lo Stato e gli enti locali sui predetti temi;

***TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:***

Art. 1

(Premesse)

La narrativa che precede ed i documenti tecnici allegati fanno parte integrante del presente Protocollo d'intesa.

Art. 2

(Definizioni)

Ai fini del presente Protocollo d'intesa gli acronimi e le abbreviazioni utilizzati nel testo corrispondono alle seguenti definizioni:

MINISTERO: Ministero dell'Interno;



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

- CISIS:** Centro interregionale per il sistema informatico e per il sistema statistico;
- CNSD :** Centro Nazionale per i Servizi Demografici;
- INA :** Indice Nazionale delle Anagrafi;
- SAIA:** Sistema di Accesso ed Interscambio Anagrafico;
- BackBone Ina-Cnsd :** Infrastruttura informatica di base dell'Indice Nazionale delle Anagrafi/Centro Nazionale Servizi Demografici;
- Porta di accesso ai domini applicativi del CNSD :**
la Porta di accesso, attraverso il Backbone CNSD, ai servizi del C.N.S.D. secondo standard "busta di e-gov" di SPC;
- ANCI:** Associazione Nazionale Comuni Italiani;
- ANCITEL:** Ancitel – La Rete dei Comuni Italiani;
- TOR VERGATA:** Università degli Studi di Roma 2 "Tor Vergata";
- PCM-DIT :** Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie;
- Anagrafi :** Anagrafe della Popolazione Residente (APR) ed Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), tenute dai Comuni;



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Cittadino/i : Cittadini italiani e cittadini stranieri iscritti nelle anagrafi comunali;

SPC: Sistema Pubblico di Connettività.

Art. 3

Finalità

- Il presente Protocollo ha la finalità di promuovere la collaborazione tecnica tra il Ministero e il CISIS, quale organo tecnico della conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di sistemi informativi e statistici, volta ad assicurare:
 - 1 l'accesso, in base alla legge 88/2005, ai servizi dell'INA da parte dei Comuni, delle Province, delle Prefetture-UUTTG e della Regione per l'individuazione dei dati anagrafici e di residenza;
 - 2 Il costante aggiornamento della banche dati di interesse regionale (Banche dati del Sistema Sanitario, Tributario, Lavoro, bollo auto, ecc.);
 - 3 Il popolamento ed il costante aggiornamento dell'INA da parte dei Comuni tramite le infrastrutture tecnologiche di rete e di risorse umane delle Regioni.



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Art. 4

Oggetto

1. Al fine di raggiungere le finalità di cui al precedente art. 3, è istituito presso il Ministero un Comitato di Indirizzo con il compito di:
 - definire l'architettura tecnica e le modalità di interscambio dati, anche riferibili ai servizi di e-government attivati sul territorio regionale, delle relative misure di sicurezza e dei connessi livelli di servizio, tra le reti regionali ed il dominio dei servizi applicativi del CNSD (INA, AIRE, SAIA, STATO CIVILE), nel rispetto delle regole di sicurezza dettate dal Ministero per l'accesso ai domini applicativi del CNSD;
 - definire lo schema di un protocollo standard di intesa tra la singola Regione ed il Ministero per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3 in accordo con le specifiche tecniche di cui al punto precedente.

Art. 5

Comitato di indirizzo

1. Il Comitato di Indirizzo è composto dal rappresentante della DCSD, che ne assume la presidenza, e da tre rappresentanti delle Regioni nominati dal CISIS. Il presidente del Comitato di



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Indirizzo è coadiuvato dal rappresentante dell'ANCI e dell'Università Roma 2 Tor Vergata, partner istituzionali del Ministero, all'uopo nominati.

2. il Comitato di Indirizzo è assistito da un ufficio di segreteria presso il Ministero
3. il Comitato di Indirizzo coordina i tavoli tecnici regionali che saranno attivati, presso le Prefetture capoluogo di Regione, a seguito della stipula del Protocollo d'Intesa, di cui al precedente art. 4, tra la singola Regione ed il Ministero per l'implementazione dell'architettura tecnica definita dal Comitato di Indirizzo nell'ambito del presente protocollo.

Art. 6

Piano temporale attività

1. Il Comitato di Indirizzo, entro tre mesi dalla stipula del presente Protocollo di Intesa, dovrà predisporre il documento tecnico dell'architettura e lo schema di Protocollo d'Intesa tra la singola Regione ed il Ministero di cui al precedente art. 4;
2. tali documenti saranno sottoposti all'approvazione della Conferenza Stato-Regioni;



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

3. a seguito dell'approvazione di tali documenti saranno stipulate le convenzioni tra la singola regione ed il Ministero per il raggiungimento operativo delle finalità di cui al precedente art. 3

Art. 7

Validità del Protocollo

Il presente protocollo di intesa ha durata di tre anni dalla stipula dello stesso.

Roma, addì 13 Luglio 2005

PER IL MINISTERO DELL'INTERNO

**PER IL CENTRO INTERREGIONALE PER
IL SISTEMA INFORMATICO E IL
SISTEMA STATISTICO (CISIS)**